

Il Giudice sciogliendo la riserva di cui al verbale osserva:

Nell'ambito del presente procedimento (le cui domande rientrano sicuramente nell'ambito di applicabilità del rito Fornero, ad eccezione della domanda sub c e d del ricorso , relative ad inquadramento e differenze retributive) le parti , all'esordio della prima udienza della fase sommaria , hanno dichiarato (v. verbale di udienza) di essere concordi nel rinunciare alla fase sommaria ex art. comma 48 legge 92/2012 e di voler passare subito alla fase , con istruttoria compiuta e cognizione piena , prevista dall'art. 1 comma 51 della stessa legge.

La richiesta , ad avviso di questo giudice , può essere accolta

Se è vero infatti che il rito previsto dalla legge Fornero , non può considerarsi facoltativo , attesi il tenore letterale della norma (comma 48: " la domanda si propone ") e l'interesse **di entrambe** le parti del rapporto di lavoro ad una sollecita definizione del processo inerente i licenziamenti con tutela ex art. 18 , è anche vero che non paiono sussistere preclusioni , **nell'ambito dello stesso rito**, alla concorde volontà di entrambe le parti di "saltare " la fase sommaria del procedimento.

Il discorso, ovviamente , investe **solo** le domande rientranti nell'ambito di applicabilità del rito Fornero ex art. 1 commi 47 e 48 legge 92/2012.

Tale conclusione infatti non solo non lede alcun diritto delle parti ma nemmeno lede alcun diritto , superiore alle parti , tutelato dall'ordinamento poiché : 1) appaiono rispettate comunque le regole di competenza per materia e per territorio ; 2) si perviene , rispettando comunque rigorosamente le scadenze processuali previste dal rito ed in sintonia con la ratio sottesa alla nuova disciplina, in tempi più ridotti ad una sentenza che definisce il primo grado.

Per assicurare il passaggio immediato, in accoglimento della richiesta delle parti, alla fase di cognizione piena del rito Fornero ritiene questo giudice di dover analogicamente applicare la disciplina prevista dall'art. 4 D. lgs. 150/2011 (c. d. decreto di semplificazione dei riti civili).

Fissata pertanto l'udienza di discussione **ex art. 1 , comma 51 legge 92/2012** – per le domande rientranti nell'ambito di applicabilità dell'art. 1 commi 47 e 48 legge 92/2012 vanno assegnati i termini alle parti per la integrazione degli atti : a tal fine si assegna termine perentorio fino a 30 giorni prima della nuova udienza a parte ricorrente e termine perentorio fino a 10 giorni prima alla parte convenute.

Vanno invece separate le domande sub c - d del ricorso inerenti l'accertamento dell'inquadramento contrattuale e le mere differenze retributive ; esse non rientrano nell'ambito di applicabilità dei citati commi 47 e 48 ; si tratta di domande che debbono essere trattate con il rito ordinario del lavoro.

Fissata pertanto l'udienza di discussione **ex art. 420 cpc**, vanno assegnati i termini alle parti per la integrazione degli atti : a tal fine si assegna termine perentorio fino a 30 giorni prima della nuova udienza a parte ricorrente e termine perentorio fino a 10 giorni prima alle parti convenute.

PQM

Fissa per l'espletamento del procedimento ex art. 51 legge 92/2012 - per le domande soggette al rito Fornero – l'udienza del 18 Marzo 2013 h. 9,30, assegnando termine perentorio per la integrazione degli atti a parte ricorrente fino a 30 giorni prima e a parte convenuta fino a 10 giorni prima.

Separa le domande sub c – d delle conclusioni in ricorso e fissa per esse l'udienza di discussione ex 420 cpc dell' 11 giugno 2013 h. 12,45 , concedendo termine perentorio per la integrazione degli atti a parte ricorrente fino a 30 giorni prima e a parte

convenuta fino a 10 giorni prima; previa nuova iscrizione a ruolo
a cura di parte ricorrente.

Piacenza, 16 Gennaio 2013